

La sentenza della Cassazione sulla disciplina delle società di comodo

DS6901

DS6901

Paletti sul recupero Iva

Possibile in presenza attività economica

Nei fatti di causa una società turistico-alberghiera resisteva ad un atto con cui l'ufficio, negando la rimborsabilità dell'Iva, aveva recuperato le somme erogate

DI ALBERTO RENDA
E GIANLUCA STANCATI

La disciplina sulle società di comodo (art. 30 l. 724/1994) è in contrasto con il sistema armonizzato dell'Iva, dunque va disapplicata.

Tuttavia, come precisato dalla Corte di Giustizia che ha sancito tale incompatibilità (sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22), il diritto di detrazione del tributo compete in presenza di condizioni sia negative che positive.

In primo luogo, la neutralità dell'imposta opera laddove le operazioni non si inseriscano in un contesto connotato da frode o da abuso in termini di "costruzione artificiosa". D'altro canto occorre che gli acquisti si correlino all'esercizio di una attività economica, se pure indipendente dal volume dei risultati conseguiti, ovvero dal carattere meramente preparatorio dell'iniziativa. La ricognizione e valutazione di questi aspetti compete al giudice di merito.

In questi termini si è

espressa la Corte di Cassazione civile sezione 5 con la sentenza n. 24416, depositata l'11 settembre 2024. Nei fatti di causa una società turistico-alberghiera resisteva ad un atto con cui l'ufficio, negando la rimborsabilità dell'Iva, aveva recuperato le somme erogate.

Nel giudizio di primo grado veniva attribuita rilevanza esterna alla definizione del parallelo processo in cui, ai fini delle imposte dirette, si era formato il giudicato sull'illegittimità dell'atto con cui l'interpello disapplicativo presentato dal contribuente era stato dichiarato improcedibile. In sede di appello veniva accolto l'originario ricorso della società.

I giudici di legittimità, nell'esaminare preliminarmente il ricorso incidentale di quest'ultima, hanno rilevato che l'efficacia espansiva del giudicato esterno non ricorre quando i separati giudizi riguardano tributi diversi, trattandosi di imposte

strutturalmente differenti, ancorché la pretesa impositiva sia fondata sui medesimi presupposti di fatto.

Sotto il profilo della disciplina delle società di comodo la Cassazione evidenzia che la disapplicazione della normativa nazionale, comporta il riconoscimento del diritto di detrazione se la società non operativa: a) nel corso del periodo d'imposta abbia effettivamente esercitato un'attività economica (anche in assenza di operazioni attive), intesa come comprensiva di ogni attività di produzione, commercializzazione o prestazione di servizi, per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità; b) la società medesima abbia impiegato i beni e servizi acquistati per le sue operazioni soggette ad imposta, e ciò indipendentemente dai risultati delle attività economiche; c) le operazioni non si inseriscano in una frode (connotata anche soggettivamente secondo il consolidato principio per cui la parte sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare ad una evasione) o non integrino, ai fini unionali, un abuso, inteso anche quale realizzazione di una costruzione artificiosa.

© Riproduzione riservata

